Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Sabato, 1° settembre** — **Numero 207**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 17 : trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungano le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzione vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Si avverte che a datare da oggi, 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 28 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni vengono modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi, centesimi quaranta . . . }

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1318 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i terreni della Sicilia coltivati ad agrumi, nei quali le piante siano colpite dal « marciume radicale » saranno accordate moderazioni annuali d'imposte e sovrimposte per gli anni in cui, a causa della detta malattia, sia perduta almeno la metà del prodotto.

Le nuove piantagioni di agrumi, sostituite a quelle danneggiate o distrutte dal « marciume radicale » saranno esenti dall'imposta durante il periodo di dieci anni dal ripiantamento.

Il beneficio portato dal presente decreto potrà accordarsi a decorrere dal 1° gennaio 1916.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1317 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle provincie di Alessandria, Pavia, Milano, Piacenza, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Mantova, Rovigo è concesso ai proprietari dei terreni danneggiati dalle inondazioni del maggio e giugno 1917, l'abbuono dell'imposta fondiaria, per la parte erariale in proporzione al danno, nei casi in cui siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario dei fondi allagati.

A cura e spesa dello Stato sarà eseguita una verificazione straordinaria per l'accertamento dei danni e per ogni altra conseguente applicazione delle leggi catastali in vigore.

Pei fondi affittati, il proprietario che abbia conseguito l'abbuono dell'imposta erariale deve abbonare al conduttore una quota del canone di affitto corrispondente all'ammontare dell'imposta sgravata.

Art. 2.

L'abbuono d'imposta di cui all'art. 1° è accordato senza pregiudizio delle maggiori agevolazioni che per talune delle dette Provincie è consentito dalle norme vigenti nel rispettivo compartimento catastale.

Art. 3.

Gli affittuari, i coloni, i mezzadri dei fondi rustici danneggiati dalle dette inondazioni, avranno diritto allo sgravio dell'imposta di ricchezza mobile iscritta nei ruoli del 1917, proporzionalmente alla diminuzione del reddito, da accertarsi nei modi stabiliti dalla legge sull'imposta stessa.

Art. 4.

Per conseguire gli abbuoni e gli sgravi di cui ai precedenti articoli gli interessati dovranno produrre domanda individuale o collettiva in esenzione da tassa di bollo, entro il 31 agosto 1917, coll'indicazione dei dati catastali dei fondi sui quali dovrà eseguirsi la verifica dei danni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1334 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti gli articoli 1 del R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato *N*, e 15 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Veduto anche il decreto 16 gennaio 1916, n. 54;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata dal 1° gennaio 1916 al 1° gennaio 1918 la riscossione dei canoni per l'uso dei ricoveri stabili o provvisori, costruiti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, per alloggio delle persone rimaste senza tetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — CARCANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1339 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato della somma per ognuno indicata:

Cap. n. 56 « Spese di spedalità » L. 200.000.

Cap. n. 65-*bis* « Contributo per l'esercizio corrente e per quelli decorsi per la inscrizione dei medici visitatori delle case di meretricio alla Cassa di previdenza dei sanitari ecc. » L. 1800.

Cap. n. 147 « Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio ecc. » L. 10.000.

Cap. n. 150 « Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo ecc. » L. 60.000.

Del presente decreto verrà chiesta la conversione in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1916-917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1314 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 31 maggio 1916, n. 695, col quale fu raddoppiato il contributo straordinario di guerra di un centesimo per lira stabilito con l'art. 1, allegato *A*, del R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, sui redditi soggetti alla imposta diretta, con esclusione dei redditi di ricchezza mobile non appartenenti alla categoria *A*;

Ritenuto che il trattamento che ne deriva agli impiegati dello Stato sia da estendere a favore degli impiegati degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, nonchè degli avventizi e del personale di servizio;

Visto l'art. 289 del regolamento per la esecuzione della su citata legge notarile, approvato col R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A tutti gli impiegati degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, agli avventizi ed al personale di servizio degli archivi medesimi, sono rimborsate sui proventi dell'archivio cui appartengono, ed ove occorra sul fondo dei sopravanzi, le ritenute fatte e da farsi per il raddoppiamento del contributo straordinario di guerra, imposto col R. decreto 31 maggio 1916, n. 695, allegato *A*, sulle somme che essi, a qualunque titolo, riscuotono dall'archivio cui sono addetti.

A tal'uopo è iscritto nella parte passiva straordinaria del bilancio di ciascun archivio per l'esercizio corrente e per i successivi, un articolo aggiuntivo, al quale dovranno essere imputate le somme da pagare a titolo di rimborso del secondo centesimo di guerra.

Il conservatore è delegato a liquidare ed a pagare mensilmente l'importo di tale contributo agli interessati mediante ordine di pagamento, dandosene discarico in ciascun rendiconto trimestrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SACCHI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1315 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 7 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19;

Vista la tabella *F* allegata al decreto medesimo;

Ritenuta la necessità di assumere in servizio presso l'Amministrazione centrale delle colonie un funzionario dell'Amministrazione delle gabelle, per sopperire alle speciali esigenze dei servizi economici e finanziari nelle colonie;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1917, nei ruoli organici di cui nella tabella *D*, approvata con la legge 5 giugno 1913, n. 541, è aumentato un posto di ufficiale doganale di 1ª categoria di prima classe, con lo stipendio annuo di lire quattromila.

L'onere della relativa spesa farà carico al Ministero delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CARCANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1322 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *B*, che stabilisce una speciale imposta sui profitti dipendenti dalla guerra;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 312-*ter* « Spese inerenti all'applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato *B* al decreto Reale 21 novembre 1915, n. 1643, concernente l'imposta sui profitti della guerra, esclusi i compensi per lavori straordinari » collo stanziamento di lire trecentomila (L. 300.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1326 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 29 giugno 1917, n. 1025;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918, sotto la nuova rubrica: « Spese dipendenti dalla guerra » è istituito il capitolo n. 62-*ter*: « Spese d'ogni natura sostenute da rappresentanze di Stati neutri incaricate della tutela degli interessi italiani in territori nemici » con lo stanziamento di lire un milione (L. 1.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SONNINO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 1342 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri della guerra e di grazia e giustizia e dei culti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo conchiuso col Governo francese, circa la giurisdizione dei tribunali militari italiani e francesi durante la presente guerra, a norma della dichiarazione annessa al presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SONNINO — GIARDINO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

DICHIARAZIONE.

A termini delle lettere scambiate il 4 luglio ed il 13 agosto 1917 fra il ministro degli affari esteri d'Italia e l'ambasciatore di Francia a Roma, il Governo di S. M. il Re d'Italia ed il Governo della Repubblica francese sono d'accordo nel riconoscere, durante la presente guerra, la competenza esclusiva dei tribunali dei rispettivi eserciti d'operazione in confronto delle persone appartenenti ai detti eserciti, quali che siano il territorio ove essi si trovano e la nazionalità degli imputati.

Nel caso d'infrazioni commesse in correità o in complicità da individui facenti parte dei due eserciti, gli autori e complici francesi sono deferiti alla giurisdizione militare francese e gli autori e complici italiani sono deferiti alla giurisdizione militare italiana.

I due Governi sono del pari d'accordo nel riconoscere, durante la presente guerra, la competenza esclusiva in territorio francese, della giustizia francese rispetto alle persone estranee all'esercito italiano che commettessero atti in danno del detto esercito, e la competenza esclusiva, in territorio italiano, della giustizia italiana rispetto alle persone estranee all'esercito francese che commettessero atti in danno dell'esercito stesso.

SIDNEY SONNINO.

Il numero 1344 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale furono conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Visti i decreti Luogotenenziali 22 ottobre 1916, numero 1413 e 7 gennaio 1917, n. 64;

Visto il R. decreto 16 giugno 1917, n. 980;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari delle armi e munizioni, della guerra e della marina, di concerto con i ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ministro per le armi e munizioni spettano tutte le attribuzioni demandate al ministro della guerra dai decreti Luogotenenziali 22 ottobre 1916, n. 1413 e 7 gennaio 1917, n. 64.

Art. 2.

Le facoltà dell'Amministrazione militare circa la determinazione delle tariffe dei prezzi per le materie ed i prodotti contemplati nell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1413 e nell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 64, sono estese a tutte le materie ed a tutti i prodotti che s'impiegano nella fabbricazione degli esplosivi e qualsiasi contravvenzione alle tariffe pubblicate con inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sarà punita a norma dell'ultimo comma del citato articolo 6 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 64.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DALLOLIO — GIARDINO — DEL BONO — ORLANDO — SACCHI — CARCANO — DE NAVA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1345 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, numero 1165, relativo all'approvvigionamento delle calzature militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto coi ministri della guerra, del tesoro, dell'interno e della grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, col concorso di quello della guerra e sentito, ove creda, il parere della Commissione centrale per le calzature, istituita con decreto Ministeriale 10 luglio 1917, provvederà a facilitare l'approvvigionamento, ad eque condizioni, delle calzature per la popolazione civile, con le norme del presente decreto.

Art. 2.

È data facoltà al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, di imporre ai calzaturifici attrezzati per la fabbricazione di calzature per la popolazione civile, la produzione su tipi, a prezzi ed in tempi determinati, di un quantitativo di tali calzature da stabilirsi in rapporto alla potenzialità di ciascun stabilimento, e compatibilmente con gli impegni assunti con l'Amministrazione militare in dipendenza del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1165.

Analoga facoltà è estesa al Ministero predetto per quanto riguarda gli stabilimenti per la concia delle pelli.

A tale effetto il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro può far eseguire gli accertamenti che crederà necessari e le fabbriche dovranno fornire gli elementi che fossero ad esse richiesti.

Ai calzaturifici cui verrà commessa la fabbricazione delle predette calzature i Ministeri della guerra e dell'industria, commercio e lavoro faciliteranno, direttamente o per mezzo di organi a ciò delegati, l'approvvigionamento di materie prime in misura corrispondente al quantitativo di calzature da fabbricare.

Art. 3.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sentito, ove creda, la Commissione centrale delle calzature, potrà con suoi decreti:

a) determinare i tipi di calzature che potranno essere messe in vendita dal commercio;

b) disporre le discipline che fossero giudicate opportune per proporzionare il consumo delle calzature alla produzione;

c) stabilire le norme perchè le calzature prodotte in conformità dell'art. 2 del presente decreto siano cedute a preferenza alle classi meno abbienti.

Art. 4.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, d'accordo con quello della guerra, potrà ordinare, con suo

decreto, la denuncia delle calzature come delle pelli crude e conciate adatte alla fabbricazione delle calzature civili e che non siano per precedenti disposizioni destinate ad usi militari; ed è autorizzato a procedere all'incetta di dette pelli, fissandone i prezzi. A ciò sarà provveduto con norme analoghe a quelle stabilite dal Ministero della guerra con suo decreto 23 aprile 1917, mediante decreti Ministeriali da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 5.

A partire dal 1° ottobre 1917 è fatto obbligo ai calzaturifici che producono, per la popolazione civile, di imprimere su ciascun paio di calzature da essi fabbricate, nella parte esterna della suola, in modo visibile ed indelebile, il prezzo di vendita al consumatore e il nome della ditta produttrice.

Dopo il 1° dicembre successivo, non potranno essere vendute nei pubblici negozi calzature, anche di importazione estera, che non portino impresse le indicazioni di cui sopra.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro farà controllare la regolare applicazione del presente articolo.

Art. 6.

I pubblici ufficiali che saranno incaricati dal Ministero per l'industria il commercio e il lavoro degli accertamenti e delle indagini richieste dalla esecuzione del presente decreto, avranno libero accesso nei locali di produzione, vendita e deposito di calzature e di materie atte a produrle, ed avranno facoltà di esaminare i libri e i registri riguardanti la produzione.

Art. 7.

A chiunque non ottemperi alle prescrizioni del presente decreto ed a quelle che i ministri competenti emaneranno in applicazione di esso, od ostacoli in qualsiasi modo l'esecuzione delle disposizioni medesime, saranno applicate le penalità stabilite dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1127.

Senza pregiudizio dell'applicazione di tali penalità, per le infrazioni contemplate nel presente articolo, si potrà procedere, in confronto ai contravventori, alla requisizione senza indennizzo delle calzature e delle materie prime atte a produrle.

Art. 8.

Contro i provvedimenti emanati dai ministri dell'industria, commercio e lavoro e della guerra in esecuzione del presente decreto non è ammesso gravame, nè in sede giudiziaria, nè in sede amministrativa.

Art. 9.

Nel bilancio del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro è stanziato un fondo di L. 20.000 per le spese inerenti all'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — GIARDINO — CARCANO — ORLANDO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1346 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per l'industria commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra, a partire dal primo giorno di settembre 1917, le Banche, le ditte bancarie, e in generale tutti coloro che esercitano il commercio delle divise e operano in cambi su l'estero, sono obbligati a tenere un apposito registro per le operazioni della specie, soggetto alle discipline di che all'art. 23 del Codice di commercio. In questo registro saranno indicate, distintamente, in ordine di data, tutte le operazioni, sia di acquisto, sia di vendita, indicando il nome, la nazionalità e la residenza del venditore e del compratore, e specificando, oltre la qualità delle valute, la natura e le condizioni delle operazioni stesse.

L'inosservanza delle disposizioni riguardanti la tenuta del detto registro è punita con ammenda da lire duecento a lire duemila.

Art. 2.

Il ministro del tesoro ha facoltà di disporre ispezioni intese ad accertare l'esattezza del detto registro, la regolarità delle scritture relative, e a prendere cognoscenza delle operazioni compiute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — SACCHI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 9 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale

ito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del commissario di Melito Porto Salvo, non potendosi procedere alla stituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza in gran numero di elettori richiamati sotto le armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 5 novembre 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, 15 febbraio e maggio 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Melito Porto Salvo è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO COI MINISTRI DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO E DELLE FINANZE

Determina:

Art. 1.

È istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione per regolare e coordinare i pagamenti e i modi di pagamento che l'Italia deve fare all'estero, sia nell'interesse dello Stato, sia in quello delle industrie nazionali.

Art. 2.

La Commissione, indicata nell'articolo precedente, è presieduta dal ministro del tesoro, o, in sua vece, dal sottosegretario di Stato pel tesoro, ed è composta:

del direttore generale del tesoro e del direttore generale per la finanza sugli Istituti di emissione;

del rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

del direttore generale delle gabelle;

del contabile del portafoglio dello Stato;

del direttore generale della Banca d'Italia, anche in rappresentanza degli Istituti di credito ordinario;

del direttore generale del Banco di Napoli;

del direttore generale del Banco di Sicilia;

dei presidenti della Associazione laniera e dell'Associazione cotoniera, e di altri tre rappresentanti, da designarsi dalla Unione delle Camere di commercio, per le altre categorie d'industria.

Il cav. dott. Vincenzo Azzolini e il dott. Giambattista Ferrario, primi segretari nell'Amministrazione del tesoro, eserciteranno le funzioni di segretari della Commissione.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, e le relative spese faranno carico al capitolo 111 del bilancio del tesoro per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 31 agosto 1917.

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: DE NAVA.

Il ministro delle finanze: MEDA.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 451 e l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 18 luglio 191., n. 86.;

Ritenuto che il Commissariato generale Imperiale pel Belgio occupato ha ordinato alla Banca Lambert Rotschild di Bruxelles di depositare la somma di fr. 2219,81, costituenti il residuo disponibile presso la medesima del tesoro italiano, sulla « Caisse de guerre de campagne » e che tale ordine non risulta giustificato da alcuna plausibile ragione di necessità e costituisce quindi un sequestro o cioè un semplice atto di ostilità del Governo germanico contro il Governo italiano;

Che pertanto è opportuno adottare, in via di ritorsione, un'analoga misura contro quel Governo nemico;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e col ministro degli affari esteri;

Decreta:

La somma di lire 15.153,9., costituente il residuo credito del conto intestato « Deutsche Austausch Stelle » (Ufficio germanico scambio merci) agente per conto della « Zentral-Einchaufsgesellschaft m. o. H Berlin W. 8 Behrenstr, 21 » tuttora esistente presso il Banco in liquidazione Nast-Kolb & Schumacher di Roma, è sequestrata e deve essere versata alla Cassa di depositi e prestiti, dove rimarrà a disposizione del Governo italiano.

Il cav. Ettore Magni, amministratore sequestratario del Banco Nast-Kolb & Schumacher, è incaricato di provvedere alla esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1917.

Il presidente del Consiglio dei ministri: BOSELLI.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 24 marzo 1917:

Genitori.

Liverani Luigi di Anselmo, soldato, L. 630 — D'Alessandro Innocenzo di Giovanni, id., L. 630 — Bargiacchi Florindo di Pasquale, id., L. 630 — Zemolini Antonio di Arturo, id., L. 630 — Fanzutti Giuseppe di Uldarico o Ulderico, id., L. 630 — Lalli Vincenzo di Giovanni, id., L. 630 — Cimatti Vincenzo di Giuseppe, id. L. 630 — Scaglia Giuseppe di Tommaso, id., L. 630 — Zapponi Ivo di Lorenzo, id., L. 630 — Marrucelli Maria di Masi Vittorio, id., L. 630 — Franceschetti Domenico di Nazzareno, id., L. 630.

Strada Maria di Cardone Giacomo, soldato, L. 630 — Lazzini Battista di Arturo, id., L. 630 — Grazia o Grassi Giulia di Parisini Ferdinando, id., L. 630 — Onori Bernardino di Alessandro, id., L. 630 — Milziade Michele di Michele, id., L. 630 — Casalini Celeste di Augusto, id., L. 315 — Valentini Giustino di Angiolino id., L. 630 — Marchi Pietro di Orlando, id., L. 630 — Malavenda Paolo di Demetrio, caporale, L. 840 — Perdomini Raimondo di Luigi, id., L. 840 — Roncaglio Palmiro di Aroldo, soldato, L. 630 — Ramponi Cesare di Giovanni, id., L. 630 — Bonoldi Barbara di Marenghi Giuseppe, id., L. 630 — Di Blasio Domenico di Giuseppe, id., L. 630 — Derosas Caterina di Solinas Michele, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 7).

2ª Pubblicazione.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

N. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico: Quantità: nominativi	al portatore	misti	Ammontare: Rendita	Capitale	Decorrenza
466 190	3-5-1917 20-1-1917	Banca d'Italia (Sede di Aquila)	Cidonio Pietro fu Domenico (Pos. n. 605163)	— —	4 1	— —	399 — 3 50	Cons. 3,50 %	1-1-1917
133	2-2-1917	Banca d'Italia (Sede di Teramo)	Clemente Pasquale fu Vincenzo (Pos. numero 605117)	—	2	—	7 —	Cons. 3,50 %	1-1-1917
360	27-3-1917	Intendenza finanza di Caserta	Mottola Francesco Paolo fu Carmine (Pos. n. 588753)	1	—	—	140 — Cert. d'usuf.	Cons. 3,50 %	1-1-1917

Roma, 18 agosto 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° settembre 1917, in L 145,16.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art 39 del Codice di commercio accertato il giorno 31 agosto 1917, da valere per il giorno 1° settembre 1917:

Franchi	129 87	Dollari	7 50
Lire sterline	35 70 1/2	Pesos carta	3 25
Franchi svizzeri	164 50	Lire oro	—

MINISTERO dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 31 agosto 1917.

Titoli di Stato.

	Corso medio
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto	81 30
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	78 75
Rendita 3,00 % lordo	53 87 1/2
Prestito 5 % netto	90 64
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali 4 % con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 86
al 1° aprile 1918	99 51
al 1° ottobre 1918	98 92
al 1° aprile 1919	98 24
al 1° ottobre 1919	97 71
al 1° ottobre 1920	96 31
Buoni del tesoro triennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 64
al 1° ottobre 1919	99 44
Buoni del tesoro quinquennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1921	98 82
al 1° ottobre 1921	98 63
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	85 92
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	85 92
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	90 89
Obbligazioni 3 % netto redimibili	356 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	297 50
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	338 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	430 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D[1]	340 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	555 —

Titoli garantiti dallo Stato.

Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	307 —
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli	80 25
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	412 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	453 01

Cartelle fondiarie.

Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	462 12
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	432 64
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	455 75
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	482 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	498 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	463 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	433 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	495 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	468 —
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 5 1/2 %	448 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *1 settembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 830).

Sull'altopiano di Bainsizza calma relativa.

Lotta assai vivace sulle pendici nord del monte San Gabriele e ad oriente di Gorizia, dove il nemico, con ripetuti e violenti contrattacchi, tentò ieri di ricacciarci dalle posizioni raggiunte: venne sempre sanguinosamente respinto.

Sul Carso, nel vallone di Brestovizza, espugnammo nuovi elementi di trincea.

Catturammo nella giornata di ieri 32 ufficiali e 685 uomini di truppa. Il numero totale dei prigionieri dall'inizio della battaglia ad oggi è salito in tal modo a 720 ufficiali e a 26,581 uomini di truppa.

Una nostra squadriglia di velivoli colpì con tre tonnellate e mezzo di bombe gli impianti ferroviari di Grahovo (Tolmino).

Sulla fronte tridentina attività di nostre pattuglie e piccoli attacchi nemici respinti.

Cadorna.

Settori esteri.

Meno poche variazioni, le note da noi pubblicate ieri sull'andamento della guerra guerreggiata nei vari settori esteri potrebbero ripetersi oggi, tanto la situazione dei belligeranti in occidente è di poco mutata. Dopo violenti duelli d'artiglieria gli inglesi, riprendendo in parte l'offensiva con vivi contrattacchi, respinsero i tedeschi dalla fattoria a nord di Gillemont e dovettero a loro volta ripiegare in altri punti poco importanti della Fiandra. In Francia non vi furono avvenimenti degni di nota. Se ne ebbero invece sul settore orientale, ove gli eserciti russi hanno dovuto ritirarsi sul fronte rumeno, innanzi alle ingenti forze nemiche, tanto a Focsani che a Direchti.

Sugli altri settori la situazione è immutata, con lievi vantaggi inglesi in Palestina.

L'*Agenzia Stefani* comunica i seguenti telegrammi:

LONDRA, 31. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio dice:

Continua il maltempo. Durante la notte il nemico bombardò violentemente le nostre posizioni avanzate a nord di Arleux en Gorelle e stamane di buon'ora tentò un colpo di mano contro la nostra linea. Le sue truppe sono state completamente respinte.

LONDRA, 31. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Stamani di buon'ora i tedeschi hanno cominciato un violento bombardamento contro le posizioni recentemente da noi conquistate ad est di Hargicourt e ad est di Epehy e nello stesso tempo hanno cannoneggiato le nostre linee ad est di Gouzeaucourt. Nessun attacco di fanteria ad est di Hargicourt, ma più a nord forti distaccamenti nemici hanno attaccato un piccolo monte isolato a nord della fattoria di Gillemont che forma parte del terreno da noi conquistato il 19 agosto ed hanno costretto il nostro piccolo presidio a sgombrare questa posizione avanzata. Abbiamo respinto ad est di Gouzeaucourt altri distaccamenti che attaccavano le nostre trincee. Nottetempo un distaccamento tedesco è riuscito a penetrare in un nostro posto ad est di Oosttaverne. Alcuni nostri uomini mancano.

PARIGI, 31. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Ad est di Cerny una pattuglia tedesca che tentava di avvicinarsi alle nostre linee è stata respinta dai nostri fuochi.

Attività reciproca dell'artiglieria sulle due rive della Mosa.

In Alsazia un colpo di mano nemico all'Hartmannswillerkopf è completamente fallito.

Niente da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 31. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nessuna azione di fanteria durante la giornata. La lotta di artiglieria è stata abbastanza viva nella regione di Cerny, sulla riva destra della Mosa e a nord della quota 344.

PIETROGRADO, 30. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Fuoco di fucileria, più intenso in direzione di Vilna.

Fronte romeno. — Nel raggio a sud di Radouz la sera del 28 corr. il nemico attaccò le nostre posizioni nella direzione di Sotchi, ma fu respinto dal fuoco della nostra fucileria e delle nostre mitragliatrici.

Nella regione a sud di Bouvla una ricognizione con buona riuscita fu effettuata dai nostri esploratori, che ci recarono una diecina di prigionieri. Nella regione di Oyna il nemico attaccò parecchie volte le nostre posizioni nella direzione a sud di Grozesci, ma fu respinto. Anche nella direzione Tezdi-Varzanal l'attacco del nemico al sud di Sojet è stato respinto.

In direzione di Fokscany, il nemico ha attaccato la sera del 28 agosto le nostre posizioni nella regione ad est di Direchti ed ha respinto le nostre truppe. La mattina del 29 la battaglia presso Direchti si è rinnovata. Le nostre truppe si sono ritirate verso nord. Sono state prese le necessarie misure per il ristabilimento della nostra situazione. La battaglia continua.

PARIGI, 31. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 30 agosto, dice:

La giornata del 30 è stata caratterizzata da una serie di vivi combattimenti che si sono svolti sul Serka di Legen e nella regione montagnosa situata ad ovest di Monte. Sul Serka di Legen, dopo una violenta preparazione di artiglieria, due forti attacchi dei bulgari i quali avevano preso piede notte tempo in alcuni elementi delle nostre trincee avanzate, sono stati quasi completamente ricacciati dai nostri contrattacchi pronunciati all'alba. Il nemico ha rinnovato gli attacchi nella giornata, ma è stato ovunque respinto. Nella regione ad ovest di Nonte le truppe serbe sono penetrate nella prima posizione del nemico e gli hanno fatto una ventina di prigionieri. Nella regione di Monastir e in quella di Doiran la lotta dell'artiglieria è stata vivissima da ambe le parti.

PIETROGRADO, 31. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Fuoco di fucileria, più intenso nella regione a sud-ovest del lago di Narotch, nonchè in direzione di Vilna, nella regione fra Smorgon e Crewo.

Fronte romeno. — Nella regione a sud del villaggio di Okna nonchè nella regione del villaggio di Iresci il nemico ha attaccato le nostre posizioni, ma è stato respinto. Gli ripetuti attacchi del nemico nella regione a sud del villaggio di Iresci nonchè nella valle del fiume Soumachitza, nella sera del 30 agosto, sono stati pure respinti con grandi perdite per l'avversario.

Sul rimanente del fronte nulla di importante da segnalare.

Mar Baltico. — Durante la scorsa settimana il nemico ha spiegato un'intensa attività nella regione del mar Baltico. Circa quaranta velivoli nemici hanno effettuato una serie di incursioni in vari punti del litorale, sulle isole del golfo di Riga e presso il golfo di Finlandia, lanciando novanta bombe circa sulle navi della flotta nonchè sui porti.

Nostri velivoli navali hanno avuto una serie di fortunati combattimenti col nemico, nei quali non hanno subito nè perdite nè danni. Si segnala la comparsa di navi, di torpediniere e di sottomarini nemici presso le coste, nonchè attività nemica all'ingresso del golfo di Riga.

LONDRA, 31. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico di Salonicco dice:

Abbiamo bombardato con buoni risultati il 27, il 28 e il 29 agosto trincee nemiche tra il lago di Doiran e il fiume Vardar. Nostri velivoli hanno effettuato raids su Tutlis, a nord di Serres, su Demir Hissar e su Stoiacovo, ad est del Vardar.

LONDRA, 31. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Egitto e in Palestina dice:

Malgrado il vivo fuoco di artiglieria e di mitragliatrici, abbiamo avanzato la notte scorsa per ottocento yards sul fronte a sud-ovest di Gaza. Le nostre perdite sono state insignificanti.

Nella regione di Maan il 23 e il 29 agosto nostri aviatori, volando a bassa quota, hanno operato con successo ed hanno colpito in pieno per otto volte con bombe le installazioni ferroviarie di Maan, hanno danneggiato visibilmente una batteria di artiglieria da campagna, hanno inflitto perdite ad altre truppe e sono tornati incolumi.

PIETROGRADO, — 30. Fronte del Caucaso. — In direzione di Pendjavin le nostre truppe si sono impadronite di villaggi a sud-est del lago di Leaibaret ed hanno fatto prigionieri.

PIETROGRADO, 31. — Fronte del Caucaso. — Nostri elementi dopo attive ricognizioni nella regione ad ovest del lago di Zeribar hanno ripiegato verso Asserabad, conducendo prigionieri.

Per l'entrata in guerra della Cina

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 31. — Sua Maestà il Re ha diretto al presidente della Repubblica cinese il seguente telegramma:

« In occasione della dichiarazione di guerra della Cina alla Germania ed all'Austria-Ungheria, mi è grato porgere a Vostra Eccellenza le mie cordiali felicitazioni ed i miei auguri. L'Italia ha appreso con plauso e con viva soddisfazione la saggia decisione della grande Repubblica cinese di associarsi alle potenze che combattono per la libertà dei popoli e per la civiltà ».

Il presidente della Repubblica cinese ha così risposto:

« Sono felice di aver ricevuto da Vostra Maestà il telegramma che Ella ha voluto inviarmi e mi affretto a rivolgere a Vostra Maestà tutti i miei sinceri ringraziamenti. La Cina volendo esclusivamente salvaguardare i principî di umanità e mantenere le regole del diritto internazionale, ha dichiarato guerra alla Germania ed all'Austria Ungheria. Il suo scopo è dunque essenzialmente lo stesso di quello delle nazioni alleate. Speriamo così di cooperare sinceramente con queste per raggiungere i fini della guerra ».

Felicitazioni degli eserciti alleati al generale Cadorna

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 31. — Si ha dal fronte britannico in Francia:

Un ordine del giorno speciale all'esercito contiene i seguenti telegrammi:

Dispaccio del generale Haig al generale Cadorna in data 23 agosto:

« A mio nome ed a nome degli ufficiali e dei soldati ai miei ordini, felicito cordialmente voi e i valorosi vostri eserciti per i grandi successi che avete riportato ».

Telegramma del generale Cadorna al generale Haig in data 24 agosto:

« Le vostre felicitazioni e quelle delle valorose truppe britanniche mi procurano una viva soddisfazione. Esse costituiscono una nuova prova di solidarietà nello scopo che unisce tutti i combattenti contro il comune nemico. Seguo con ammirazione i successi riportati dalle valorose truppe britanniche sotto i vostri ordini e a nome dell'esercito italiano rivolgo loro la fiduciosa assicurazione della futura vittoria ».

PARIGI, 31. — Il capo dello stato maggiore francese, generale Foch, ha così telegrafato al generale Cadorna:

« Vi invio le più vive felicitazioni per i brillanti successi ottenuti dall'esercito italiano sul fronte dell'Isonzo.

Il valore e la costanza delle vostre vittoriose truppe che combattono con vigore e tenacia in un terreno difficile costituiscono l'ammirazione dell'esercito francese il quale è fiero di sostenere la lotta per il diritto e per la libertà a fianco del glorioso esercito italiano ».

Il generale Cadorna ha così risposto:

« Il vostro messaggio di felicitazioni per il successo dell'esercito italiano mi produce una viva soddisfazione ed è una nuova prova della stretta fratellanza d'armi che ci unisce e che diviene più sensibile nelle ore grandiose della guerra. Siamo fieri di combattere per la causa comune, per una causa così alta che l'averla servita sarà un titolo eterno di gloria per le nostre nazioni; e mi compiaccio che la bella artiglieria francese prenda parte in modo efficace alla nostra azione. Lieto della nostra vittoria sulla fronte Giulia, vi felicito per le vostre, compiacendomi nel pensiero che esse contribuiranno alla vittoria comune finale nella quale i sacrifici, il valore e la concorde volontà degli alleati troveranno il loro coronamento ».

PARIGI, 1. — Il generale Pétain ha inviato il seguente telegramma al generale Cadorna:

« Gli eserciti francesi plaudono ai nuovi brillanti successi del valoroso esercito italiano. Voglia Vostra Eccellenza gradire le mie più calorose felicitazioni e trasmettere ai vittoriosi soldati dell'Isonzo e del Carso il grido di ammirazione entusiasta dei loro fratelli d'arme francesi, di quelli dell'Yser, di quelli di Craonne, di quelli di Verdun, uniti a loro nella stessa volontà di vincere ».

Il generale Cadorna ha così risposto:

« È con viva emozione e con profonda riconoscenza che nell'ora del successo dei nostri eserciti mi perviene per il vostro tramite, all'indirizzo delle truppe italiane combattenti, il saluto dei valorosi soldati francesi dell'Yser, di Craonne e di Verdun. Vi trasmetto in ricambio del saluto i sentimenti di calorosa ammirazione dei soldati che sulla fronte Giulia hanno la coscienza di combattere per la causa comune a tutti gli alleati e che, marciando alle spalle del nemico ereditario d'Italia, sperano di portare un colpo violento al nemico della libertà e del diritto d'Europa ».

CRONACA ITALIANA

S. E. Orlando. — L'on. ministro che, quantunque indisposto, aveva partecipato alla seduta del Consiglio dei ministri del 28 agosto, non potè intervenire alla seduta di ieri, per ordine reciso del medico curante, che lo ha consigliato di recarsi per alquanti giorni in montagna.

La Croce Rossa americana. — Ieri è giunta a Roma la Missione della Croce Rossa americana, ricevuta alla stazione dal presidente della Croce Rossa italiana, dal prefetto e da parecchie altre autorità civili e militari.

Nella sala reale della stazione, il conte della Somaglia salutò gli ospiti graditi, in nome dei quali rispose il presidente della Missione colonnello Baker.

Nel pomeriggio la Missione cominciò le visite degli stabilimenti della nostra Croce Rossa.

Contro le cavallette. — L'on. Raineri, ministro per l'agricoltura, ha ordinato la raccolta immediata dei cannelli di ova deposti dalle cavallette che fecero ultimamente la loro comparsa in Capitanata. Saranno impiegati in queste operazioni anche i prigionieri di guerra.

Nella primavera ventura, poi, per ottenere la completa distruzione delle cavallette che potranno nascere dalle ova sfuggite alla raccolta, si irroreranno le erbe cresciute nei terreni sodi, dove nascono gli insetti, con arsenito sodico, se sia facile la provvista dell'acqua, o si spargerà la crusca con l'arsenito quando l'acqua non si possa avere; con questi provvedimenti vi è la quasi assoluta certezza che i campi a cereali non potranno avere danni dai temuti insetti. Ad ogni modo il Ministero porrà in opera tutte le altre misure e le più energiche che apparissero convenienti perchè le coltivazioni sieno efficacemente difese.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

ZURIGO, 31. — Si ha da Vienna: La Camera austriaca si riunirà il 18 settembre. Il Ministero Seidler si è costituito in modo definitivo. Il Ministero è composto di funzionari, essendo falliti tutti i tentativi di costituire un Gabinetto parlamentare.

WASHINGTON, 28 (ritardato). — L'Italia e gli altri alleati hanno deliberato di fare i loro acquisti sui mercati americani pel tramite di apposita Commissione.

PARIGI, 31. — Malvy ha inviato al presidente del Consiglio Ribot le sue dimissioni da ministro dell'interno.

PARIGI, 31. — Il *New York Herald* ha da Gibuti: Ligg Jasu, exerede di Menelik, che è evaso dalla fortezza ove era stato internato, è stato fatto prigioniero e il suo generale ras Emmar è stato ucciso nella regione dei Wollo Galla, tra il Sudan e la costa della Somalia francese.

MARSIGLIA, 1. — In seguito ad un urto con un altro vapore francese, il vapore *Natal* è affondato il 30 agosto alle ore 20,30 di sera al largo di Marsiglia. Sono stati ricondotti a Marsiglia 520 naufraghi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.